

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2001, n.447

Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato. GU n. 300 del 28-12-2001- Suppl. Ordinario n.282 testo in vigore dal 1-1-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto OMISSIS

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:

- a) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
- b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di telecomunicazioni svolto nell'interesse proprio dal titolare o dai contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione generale;
- c) "licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attivita' di telecomunicazioni ad uso privato;
- d) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un'attivita' di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
 - 1) sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita dichiarazione;
 - 2) contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato;
- e) "libero uso", la facolta' di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni senza necessita' di licenza o di autorizzazione.

Avvertenza:
OMISSIS

Art. 2. - Scopo ed ambito di applicazione

1. Il presente capo:

- a) individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso privato da assoggettare a licenza individuale o ad autorizzazione generale; indica altresì le apparecchiature terminali ed i dispositivi di libero uso;
- b) fissa le condizioni per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali ai fini dell'installazione di impianti e dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;
- c) fissa le condizioni per l'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni ad uso privato già rilasciate alle disposizioni di cui alla lettera b).

Art. 3. - Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali

OMISSIS

Sezione 2

Categorie di attivita' di telecomunicazioni ad uso privato

Art. 4 - Licenza individuale

1. Una licenza individuale e' necessaria nel caso di installazione di una o piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:

- a) sistemi: fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
- b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
- c) sistemi di ricerca spaziale;
- d) sistemi di esplorazione della Terra;
- e) sistemi di operazioni spaziali;
- f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
- g) sistemi di ausilio alla meteorologia;
- h) sistemi di radioastronomia.

Art. 5 - Autorizzazione generale

1. Un'autorizzazione generale e' necessaria nel caso di:

- a) installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a);
 - b) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
 - 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 41, comma 1;
 - 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03. In particolare l'autorizzazione e' richiesta nel caso:
 - 2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a);
 - 2.2) di installazione o esercizio di reti locali radiolan e hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b);
 - 2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
 - 2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
 - 2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
 - 2.6) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche;
 - 2.7) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
 - 2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
 - 2.9) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.

Note all'art. 5:

- La raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 concerne l'impiego di apparati a corto raggio, adottata a Tromsø nel 1997.

Art. 6. - Libero uso

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

- a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
- b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; sono disciplinate ai sensi dell'articolo 5 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici;
- c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
- d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
- e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
- f) telecomandi dilettantistici;
- g) applicazioni induttive;
- h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
- i) ausili per handicappati;
- l) applicazioni medicali di debolissima potenza;
- m) applicazioni audio senza fili;
- n) apriporta;
- o) radiogiocattoli;
- p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
- q) apparati non destinati ad impieghi specifici.

2. Sono altresì di libero uso:

- a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
- b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.

Note all'art. 6:

- Per la raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 v. nelle note all'art. 5.

- L'art. 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente: "Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio."

Sezione 3
Procedure

Art. 7. - Procedura di licenza individuale

OMISSIS

Art. 8. - Procedura di autorizzazione generale

OMISSIS

Sezione 4 Disposizioni comuni alle attivita' di telecomunicazioni ad uso privato

OMISSIS

Art. 18. - Requisiti delle apparecchiature

1. Le apparecchiature impiegate per le attivita' di cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonche' alle specifiche previste in materia di conformita' tecnica.

Art. 19. - Frequenze

1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi alla normativa in vigore nell'ordinamento italiano.

Art. 20. - Bande collettive di frequenze

1. Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni sono definite:
- a) le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione e' prevista dagli articoli 5 e 6;
 - b) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
 - c) le caratteristiche tecniche e le modalita' di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
 - d) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.

Note all'art. 20:

- La direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita', e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 091 del 7 aprile 1999.

Art. 21. - Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione

1. E consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso privato, previo consenso del Ministero delle comunicazioni, di collegarsi alle reti pubbliche di telecomunicazioni per motivi di emergenza e per il conseguimento delle finalita' proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni generali nonche' delle finalita' ammesse in caso di esercizio di apparecchiature in libero uso.

2. E consentita l'interconnessione fra reti di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero delle comunicazioni al quale e' presentata apposita domanda dalle parti interessate corredata dal relativo progetto tecnico.

OMISSIS

Sezione 5

Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti un'assegnazione di frequenze

Art. 24. - Rilascio delle licenze individuali

1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nel rilascio delle licenze individuali si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. Il rilascio a soggetti privati delle licenze individuali per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a sussidio di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.

Art. 25. - Stazione radioelettrica

1. Ogni stazioni/one radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza individuale nonche' i dati significativi della stazione stessa.

Art. 26. - Risorsa spettrale

1. Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata risulti eccessivo rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero delle comunicazioni, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la licenza individuale e, se necessario, a revocare la licenza stessa.

Art. 27. - Emittenza privata

1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

Note all'art. 27:

- L'art. 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive" e' il seguente: "8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' sostituito dal seguente: "17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni all'utenza".

Sezione 6

Servizio radiomobile professionale autogestito

OMISSIS

Sezione 7
Radioamatori

OMISSIS

Sezione 8
Banda cittadina-CB

OMISSIS

Capo II
NORME FINALI E TRANSITORIE

OMISSIS

Art. 46. - Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento della regolarità dei pagamenti, è effettuata dal Ministero delle comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

OMISSIS